27707-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 1052/2021
Angelo Costanzo		CC – 15/06/2021
Massimo Ricciarelli		R.G.N. 5527/2021
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) s.n.c., in persona del legale rappresentante (omissis)

avverso il decreto del 20/05/2020 della Corte di appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla (omissis) S.n.c. avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, reiettivo dell'istanza di ammissione al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul rilievo che tale misura era preclusa dalla intervenuta irrevocabilità in sede di giudizio amministrativo (con sentenza del 15 settembre 2016 del Consiglio di Stato) dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia del 20 novembre 2014, confermata in sede di "richiesta di riesame" dalla nota informativa della

medesima Prefettura del 25 gennaio 2019, quanto alla persistenza degli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa.

2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il difensore della (omissis) , deducendo la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, per il profilo della ingiustificata preclusione della misura del controllo giudiziario, pure a fronte di una nuova e autonoma interdittiva prefettizia in data 25 gennaio 2019, impugnata dinanzi al giudice amministrativo (che allo stato ne ha respinto la sospensiva).

3. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del principio di provvisoria stabilità, *rebus sic stantibus*, delle deliberazioni in materia di misure di prevenzione e, d'altra parte, non avrebbe motivato in merito al requisito di mera occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa cui s'ispira la misura del controllo giudiziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il profilo del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non è deducibile in cassazione perché, anche in materia di ammissione al controllo giudiziario *ex* art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, sono applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.l., Rv. 279982), il ricorso, anche per gli altri profili formalmente definiti *sub specie* di violazione di legge, appare, per un verso, consistere in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle ragioni giustificative delle conformi decisioni dei giudici della prevenzione e, per altro verso, manifestamente infondato.

2. Nel decreto impugnato, ribadendosi l'avviso espresso dal primo giudice e richiamandosi l'apparato argomentativo del provvedimento prefettizio del 25 gennaio 2019, si afferma, con motivazione ancorata a dati fattuali e logicamente adeguata, che quest'ultimo non costituiva una nuova e autonoma interdittiva antimafia nei confronti della società, già emessa nel 2014 e divenuta definitiva nel 2016, bensì un mero atto di ricognizione della persistenza delle condizioni (escludenti l'occasionalità dell'infiltrazione nell'impresa) ostative all'accoglimento della avanzata "richiesta di riesame". Sicché difettavano i presupposti di ammissibilità del controllo giudiziario volontario *ex* art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.

3. Orbene, tale soluzione, oltre che insindacabile dal punto di vista dell'apprezzamento fattuale della natura e dei contenuti del provvedimento prefettizio del 25 gennaio 2019, appare coerente con l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, che si pone alla confluenza di due istituti diversi per natura e caratteri: da un lato il controllo giudiziario regolato dall'art. 34-*bis*,

comma 1, d.lgs. n. 159/2011, dall'altro la informativa antimafia interdittiva di cui all'art. 84 stesso d.lgs. (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade, Rv. 273645).

Invero, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il giudice della prevenzione è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica" risulti possibile, in quanto l'agevolazione sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione. E tale valutazione deve tenere conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906-01 e 280906-02).

I presupposti della misura del controllo giudiziario volontario sono dunque: l'adozione di una interdittiva antimafia; la pendenza di una impugnativa davanti al giudice amministrativo; sul piano sostanziale, la "bonificabilità" dell'impresa, da analizzare in termini prognostici, impedendo l'accesso alla misura in caso di non occasionalità dell'infiltrazione.

Ne consegue che, poiché la *ratio* dell'istituto è quella di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo, è inammissibile la richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, nel caso in cui – come nel caso in esame - tale provvedimento sia divenuto irrevocabile in sede di giudizio amministrativo (Sez. 2, n. 16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati s.r.l., Rv. 276530).

3. Attesa la legittimità e la coerenza logico-giuridica dell'operazione decisoria dei giudici della prevenzione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/06/2021

Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi

Il Presidente
Renato Giuseppe Bricchetti

Depositato in Cancelleria
oggi, 16 LUG 2021
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Lorenzo